



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 420

DEL 15 maggio 2019

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del d.lgs. 50/2016 presentata da Castaldo S.p.A. – Procedura di gara aperta, espletata in forma telematica, per l'affidamento dei lavori di realizzazione del secondo ponte sul fiume Tevere e raccordi stradali di collegamento fra la zona industriale “Alto Tevere” e Via Bartolomeo della Gatta sul tracciato della via comunale dei “Banchetti” – Importo a base di gara: euro 3.078.078,82 - S.A.: Comune di San Sepolcro – C.U.C. Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana

PREC 48/19/L_PB

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 8577 del 1^a febbraio 2019 con cui la Castaldo S.p.A., impresa mandataria della costituenda ATI Lucos s.r.l./Pype Lyne S.p.a., ha chiesto di sapere se è legittima l'esclusione disposta dalla stazione appaltante in ragione della presentazione dell'offerta economica recante la sottoscrizione della sola mandataria e non anche delle altre imprese che compongono il raggruppamento;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 30 aprile 2019 e le memorie e i documenti pervenuti;

VISTO che l'Autorità, già nella determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015 e in successivi pareri (v. delibera n. 1346 del 20 dicembre 2017), ha evidenziato come *«la sottoscrizione della domanda o dell'offerta costituisce un elemento essenziale; tuttavia, non impattando sul contenuto e sulla segretezza dell'offerta, la sua eventuale carenza si ritiene sanabile, ferma restando la riconducibilità dell'offerta al concorrente che escluda l'incertezza assoluta sulla provenienza»* e che in diverse occasioni ha ribadito il principio secondo cui nelle gare pubbliche la funzione della sottoscrizione è quella di rendere riferibile l'offerta al suo presentatore, vincolandolo all'impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulti in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell'Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara (delibera n. 1358 del 20 dicembre 2017; parere n. 24 del 5 agosto 2014; delibera n. 953 del 7 settembre 2016; parere n. 10 del 4 febbraio 2015; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2016, n. 4881);

RILEVATO, pertanto, che ogniqualvolta la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa, il vizio è da ritenere sanabile mediante il soccorso istruttorio e non idoneo a cagionare l'immediata



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

ed automatica estromissione dalla procedura selettiva (delibera n. 432 del 27 aprile 2017) specie con riferimento ai casi di incompleta sottoscrizione, come nel caso della sottoscrizione dell'offerta da parte di alcuni e non tutti i componenti del raggruppamento (cfr anche TAR Toscana, sez. I 31 marzo 2017 n. 496, Cons. Stato, sez. V 10 settembre 2014, n. 4595; TAR Lazio, sez. I 16 giugno 2016, n. 6923);

CONSIDERATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 11, comma 5, del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui alla delibera n. 10 del 9 gennaio 2019;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione:

- Illegittima l'esclusione del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese composto dalle Soc. Castaldo S.p.A. (in qualità di mandataria) e Lucos s.r.l./Pype Lyne S.p.a. (in qualità di mandanti) in quanto la Commissione di gara avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio e consentire la presentazione dell'offerta economica sottoscritta da tutte le imprese componenti il raggruppamento.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 27 maggio 2019

Il Segretario Maria Esposito